



Boretto, 03/03/2026

Circolare n. 04.2026: Abbinamento POS – RT // Linee Guida Agenzia Entrate

Dopo aver definito le modalità attuative dell'obbligo di interazione tra registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS) in vigore dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito all'abbinamento "logico" RT-POS da effettuare tramite la nuova procedura web disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi".

L'abbinamento dovrà essere effettuato:

- entro 45 giorni dalla disponibilità della già menzionata procedura per i POS già in uso all'1.1.2026 / utilizzati dall'1.1 al 31.1.2026;
(in via ufficiosa è stato annunciato che la procedura web sarà attiva dal 05.03.2026);
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione per i POS attivati dall'1.2.2026.

Tra i chiarimenti più rilevanti si evidenzia quanto segue:

- un POS può essere collegato a più RT ed un RT può essere collegato a più POS;
- il collegamento riguarda sia i POS "fisici" (per ordinari terminali POS e "SoftPOS") che i POS "virtuali"

Per POS "fisici" si intendono i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i c.d. "SoftPOS", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.

Per POS "virtuali" si intendono invece i dispositivi costituiti dagli strumenti che permettono di autorizzare/gestire pagamenti su Internet (in generale, cliccando su un link inviato via email/SMS o WhatsApp - Satispay Link; Nexi Pay-by-Link; SumUp Payment Link; ecc. – o con conferma effettuata tramite accesso ad un sito web).

L'Agenzia specifica i seguenti step per completare ciascun collegamento:

- selezionare l'RT che si intende collegare, dall'elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
- selezionare il POS che si intende collegare al RT scelto;
- indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il RT e il POS sono utilizzati.



I dati relativi ai collegamenti devono essere aggiornati in presenza di successive variazioni / novità.

Il collegamento può essere effettuato, alternativamente:

- direttamente dai soggetti obbligati
- da un soggetto con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”

Nel primo caso (soggetto obbligato) dovrà andare a inserire nella sezione dedicata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate:

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL POS (composto da matricola del POS,
- DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DELL’ACQUIRER/OPERATORE FINANZIARIO
- INDIRIZZO UNITA’ LOCALE

Per i POS “virtuali” non vi sarà pertanto il numero di matricola del POS.

Nel secondo caso (soggetto delegato come, ad esempio, lo Studio) dovranno essere forniti al consulente tutti i dati di cui sopra per procedere all’abbinamento sul Portale dell’Agenzia delle Entrate.

Al momento dell’emissione del documento commerciale, l’esercente deve indicare la modalità di pagamento utilizzata dal cliente (denaro contante, pagamento elettronico, ticket, ecc.).

L’errata registrazione della modalità di incasso comporta le seguenti sanzioni:

- 100,00€: omessa/incompleta trasmissione di dati che non incide sulle liquidazioni Iva
- da 1.000,00€ a 4.000,00€: omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (RT), anche nell’ipotesi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (POS).

Nel caso decidiate di incaricare lo Studio per assistervi nell’effettuare tale adempimento (collegamento previa comunicazione del codice da indicare al relativo RT) l’importo delle competenze professionali che saranno addebitate ammonta ad **euro 60,00** oltre IVA e CP.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

STUDIO ASSOCIATO MANGHI E BARANI